

**Allegato sub "A"**

alla delibera di C.d.B. n. 046 del 15/11/2021

Il Direttore  
Dott. Paolo Contò  
f.to

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**

**CONSIGLIO DI BACINO PRIULA**

**CONVENZIONE PER L'ADESIONE  
ALL'ESERCIZIO ASSOCIATO  
DELLA FUNZIONE RELATIVA AL  
SERVIZIO PER LO SVILUPPO E  
GESTIONE DEI PIANI DI TELEFONIA  
MOBILE E MONITORAGGIO  
DELLE RETI**

Fontane di Villorba, li \_\_\_\_\_

Il **Comune di** \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ pro tempore del comune di \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche "**Comune**";

e

il **Consiglio di Bacino Priula** in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta procura rilasciata in data \_\_\_\_\_ per atto rep. n. \_\_\_\_\_ del notaio in \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche solo "**Consiglio di Bacino**" o "**PRIULA**";

PREMESSO che

- il Comune di \_\_\_\_\_ già aderente al \_\_\_\_\_ (*Consorzio Intercomunale Priula/Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3*), partecipa al Consiglio di bacino Priula;
- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D.Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi pubblici locali, tra i quali, *in primis*, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d'interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;
- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto (provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti Responsabili, nell'ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.);
- tali Consorzi hanno progressivamente attivato vari servizi informativi

connessi alla cura e pianificazione del territorio (sistemi informativi, piani telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici, videosorveglianza ecc.), approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari;

- nel corso del 2015 i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione del Consiglio di bacino Priula, nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02/07/2015 al n. 9167 serie IT);

- il Consiglio di bacino Priula, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha competenza anche in ordine all'organizzazione, affidamento e controllo diretto dei servizi legati all'informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la pianificazione, cura e controllo del territorio;

- l'Assemblea di bacino con delibera n. 1 del 07/03/2017 ha approvato l'aggiornamento degli atti necessari per adesione alla gestione associata dei servizi informativi, ossia un'apposita Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. ed il contratto di servizio-tipo, nonché ha deliberato di avvalersi dell'*in house provider* Contarina S.p.A. per l'erogazione dei servizi; in seguito con deliberazione n. 9 del 13/07/2020 ha modificato l'articolo della Convenzione relativo ai rapporti finanziari e, infine, con deliberazione del Comitato di Bacino n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_2021 sono stati approvati lo scorporo degli atti per singola tipologia di servizio, redigendo per ciascuno un proprio schema di Convenzione e di Contratto specifici per l'esercizio associato della relativa funzione, senza modifiche sostanziali all'assetto delle funzioni svolte;

- il Comune di \_\_\_\_\_, con delibera di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha deciso di aderire all'esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti approvando il presente schema di convenzione e prendendo atto del relativo schema tipo di contratto di servizio;

Tutto ciò premesso,

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 FINALITÀ E OGGETTO**

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune intende gestire, in forma associata ed unificata con gli altri comuni del Consiglio di bacino aderenti al medesimo servizio, tutte le attività costituenti e connesse alla gestione associata della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e la gestione dei piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti (nel proseguo anche solo "**Servizio**"). In particolare, rientrano nel Servizio:

- I) servizi di base: costituiscono il livello minimo dei servizi resi e sono individuati dalle schede tecniche (SB) di cui all'allegato I del contratto. Essi comprendono:
  - a. la redazione del piano di telefonia mobile o, qualora il Comune ne sia già provvisto, un aggiornamento dello stesso;
  - b. l'assistenza amministrativa e tecnico gestionale all'amministrazione e/o ai tecnici comunali in merito alla gestione del piano di telefonia mobile;

- c. pacchetto minimo di monitoraggi dei campi elettromagnetici: qualora nel territorio comunale vi siano impianti attivi, sarà eseguito un numero di monitoraggi/anno pari a quanto previsto dalla seguente formula:

$$N = \frac{I}{5}$$

*con N, numero intero di monitoraggi arrotondato per eccesso*

*I = numero di impianti attivi*

- 2) servizi aggiuntivi: si tratta di servizi continuativi ulteriori ed integrativi dei servizi base, individuati dalle schede tecniche (SA) di cui all'allegato I del contratto, che possono essere attivati dal Comune al momento del convenzionamento o nel corso del rapporto e che perdurano fino al termine dello stesso, con le modalità indicate nel contratto;
- 3) servizi a domanda: sono servizi occasionali individuati dalle schede tecniche (SD) di cui all'allegato I del contratto ed effettuati su richiesta del Comune, con le modalità indicate nel contratto.

La gestione associata del Servizio è in ogni caso intesa ad assicurare:

- assunzione e gestione, anche informatica, di dati ed informazioni per una maggiore e capillare tutela del territorio e dell'ambiente a livello sovracomunale;
- una pianificazione, programmazione e gestione del servizio omogenea, con livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed adeguati;
- eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali aderenti e le loro comunità;

- una gestione efficace, efficiente e più economica del servizio grazie, in particolare, all'ottimizzazione degli interventi ed alle economie di scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del servizio;
- costi uniformi per il servizio a livello di bacino;
- una graduale uniformità dei metodi tariffari da applicare ai gestori di telefonia Mobile per l'utilizzo delle aree di proprietà comunali in ragione dell'omogeneità del servizio fornito.

### **ART. 3 DURATA**

La presente convenzione ha durata di \_\_\_\_\_ (*almeno 5 anni*) decorrenti \_\_\_\_\_ (*dalla sua sottoscrizione/dal \_\_\_\_\_*) e potrà essere prorogata ovvero rinnovata previo accordo tra le parti.

Il Consiglio di bacino ed il Comune si riconoscono reciprocamente una facoltà di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di almeno 3 mesi e con decorrenza dall'anno solare successivo.

### **ART. 4 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI BACINO**

Al Consiglio di bacino, quale strumento di coordinamento intercomunale per una gestione del Servizio uniforme, competono le seguenti attività:

- a) l'approvazione delle specifiche tecniche delle varie attività costituenti il Servizio e la loro eventuale modificazione;
- b) l'affidamento del Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di legge, predisposizione ed approvazione del contratto di servizio;
- c) la sottoscrizione, la direzione e la gestione del contratto di servizio con il soggetto affidatario della gestione del servizio. A tal fine, con la

sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune legittima il Consiglio di bacino a sottoscrivere per il Comune il predetto contratto di servizio, nonché relativi atti aggiuntivi;

- d) la gestione operativa, in accordo e/o previa condivisione col Comune, del contratto di servizio (es. l'eventuale aggiornamento dei costi, l'eventuale determinazione e l'irrogazione di penali ecc.);
- e) l'eventuale aggiornamento del contratto di servizio in funzione di sopraggiunti obblighi normativi e/o di innovazioni tecnologiche;
- f) il controllo sullo svolgimento del Servizio e sulla corretta e regolare esecuzione contrattuale compresa l'apposizione del visto di regolarità sulle fatture emesse dal Gestore del servizio e l'adozione degli opportuni o dovuti provvedimenti in caso di irregolarità o disservizi;
- g) l'esercizio congiunto del controllo analogo;
- h) l'eventuale inserimento di nuove attività;
- i) la richiesta al Gestore di prestazioni integrative, ulteriori e diverse da quelle indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all'allegato I del contratto e di prestazioni per le quali è prevista un'apposita quotazione da parte del Gestore, su proposta e/o condivisione del Comune, in conformità alle previsioni del contratto di servizio. Il Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio di Bacino per la sua approvazione, previa condivisione e copertura finanziaria dell'intervento garantita dal Comune.

## **ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE**

Al Comune competono:

- a) l'attivazione delle singole prestazioni aggiuntive e a domanda offerte

nell'ambito del servizio e già quotate, in conformità al contratto di servizio;

- b) la fornitura di tutti i dati e delle informazioni necessarie in proprio possesso per l'esecuzione del Servizio;
- c) il monitoraggio dei servizi;
- d) la segnalazione di eventuali disservizi;
- e) l'approvazione della programmazione e/o tempistica di esecuzione dei servizi previa condivisione con il Consiglio di bacino;
- f) la proposta e/o la condivisione con il Consiglio di bacino della richiesta di prestazioni integrative ulteriori e diverse da quelle indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all'allegato I del contratto e di prestazioni per le quali è prevista un'apposita quotazione da parte del Gestore;
- g) la proposta di aggiornamento delle specifiche tecniche del servizio;
- h) il pagamento del corrispettivo, soggetto a revisione periodica sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI, direttamente al gestore del Servizio (previo visto di regolarità apposto dal Consiglio di bacino) in conformità alle previsioni del contratto di servizio;
- i) il rilascio dell'eventuale delega e/o procura al Gestore del Servizio alla sottoscrizione del contratto di locazione coi gestori di telefonia mobile, alla sua gestione ed alla riscossione del relativo canone.

Il Comune s'impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento del Servizio, con particolare riferimento all'adozione in tempi brevi dei provvedimenti e alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

## **ART. 6 PRIVACY E FORME DI CONSULTAZIONE E DI COLLABORAZIONE**

Per quanto occorrer possa, si precisa che il Comune e il Consiglio di bacino sono co-titolari, ai sensi del Reg UE 679/2016, dei dati e delle informazioni relative al servizio oggetto della presente convenzione.

Al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace, il Comune ed il Consiglio di bacino si impegnano a collaborare fattivamente e a scambiarsi tutte le informazioni, dati e documentazione utili e necessarie, anche mediante la reciproca messa a disposizione delle rispettive banche dati, incluse quelle del gestore, riferite al servizio. L'accesso a tali banche dati ed informazioni è altresì consentito al Gestore del servizio per garantirne una sua erogazione efficace e tempestiva.

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e consultazione il Consiglio di bacino ed il Comune individuano i rispettivi referenti, di cui si comunicheranno reciprocamente i nominativi, nonché ogni successiva variazione di uno o più di tali dati.

È inoltre cura del Consiglio di bacino comunicare al Comune il referente del Gestore del servizio, nel rispetto delle norme sulla privacy.

## **ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI**

La copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino per le funzioni di regolazione del servizio è deliberata dall'Assemblea secondo le disposizioni di cui all'art. 17 dello Statuto dell'ente.

## **ART. 8 SPESE STIPULAZIONE CONVENZIONE**

Sono a carico del Consiglio di bacino tutte le spese per imposte e tasse presenti e future inerenti alla stipulazione della presente convenzione, che

ha luogo in forma di scrittura privata.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ex art. 16, Allegato "B" del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e non soggetta all'obbligo di registrazione ex art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

#### **ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto del Consiglio di bacino.

Allegati: Contratto di servizio tipo

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE:

Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PER IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA:

Il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali*